



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 15 del 21/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AVENTI NATURA DI CORRISPETTIVO IN LUOGO DELLA TARI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020: CONFERMA TARIFFE ANNO 2019..

L'anno **duemilaventi ventuno** del mese di **luglio** alle ore **21:00**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Presente
POMA DIVO	Presente
GOZZI ANNA	Assente
MINARI MATTEO	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Assente
NOVELLINI GAETANO	Presente
BOZZOLINI MARCO	Presente
ASINARI DENNIS	Assente
GATTO MICHELE	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 7 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 15 del 21/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AVENTI NATURA DI CORRISPETTIVO IN LUOGO DELLA TARI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020: CONFERMA TARIFFE ANNO 2019.

Il SINDACO illustra il punto in approvazione spiegando la nuova regolamentazione che è entrata in vigore ,anche a seguito dell'istituzione di ARERA; Dice che la nuova modalità di tariffazione è tale da determinare anche per Dosolo un aumento non solo per Dosolo ma anche per tutti i comuni mantovani .Nel caso dovesse esserci un aumento sul 2020 tale conguaglio sarà suddiviso in 3 rate e il pagamento sarà effettuato nel 2021-2022-2023.Ora è prematuro prevederlo perché si stanno facendo gli approfondimenti del caso.Con questo provvedimento si approvano di fatto le tariffe del 2019 .

Il consigliere Bozzolini dice che i comportamenti virtuosi alla fine non hanno prosotto nulla se Areara può decidere in autonomia .

Il consigliere Gatto chiede se vi saranno sconti per il periodo di chiusura da covid 19.

Il sindaco dice che solo per i soggetti positivi e in quarantena vi saranno riduzioni ,perchè comunque tutti gli altri hanno usufruito del servizio e perché bisogna garantire la copertura del servizio se si vuole fare in modo che funzioni

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

-l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

-l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

-la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;

-l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

-il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 42 del 28.12.2019, ad oggetto: "Approvazione in via provvisoria delle tariffe aventi natura di corrispettivo in luogo della TARI per il servizio di gestione rifiuti anno 2020 – conferma tariffe anno 2019", con la quale il Consiglio Comunale:

- ha approvato in via provvisoria le tariffe aventi natura di corrispettivo in luogo della TARI per il servizio di igiene urbana dell'anno 2020, confermando le tariffe approvate per l'anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26/02/2019, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;
- ha dato atto che le tariffe approvate sarebbero state successivamente aggiornate in base alle risultanze del piano economico-finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti dell'anno 2020, da elaborare secondo le disposizioni di cui alla deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019;

Atteso che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, come disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";

Preso atto delle disposizioni normative, che si sono susseguite da dicembre 2019 ad oggi, in ordine al termine entro il quale i comuni devono approvare le tariffe TARI dell'anno 2020, prevedendo:

- dapprima il termine del 30 aprile 2020, scadenza prevista dal comma 683-bis, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- successivamente il termine del 30 giugno 2020; nuova scadenza prevista dal comma 4 dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
- quindi, il termine del 31 luglio 2020; ulteriore differimento concesso dall'art. 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale ha disposto l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, attualmente fissato al 31/07/2020 ex art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020), e ha abrogato il comma 4 dell'art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e il comma 683-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il comma 5 dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (P.E.F.) per il 2020; e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal P.E.F. per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Richiamata la deliberazione di ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020: "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19", che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi all'utenza TARI siano determinati sulla base delle tabelle di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, vengono applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette a sospensione e a

utenze domestiche disagiate, disponendo, altresì, che i gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedano a pubblicare sul proprio sito internet quanto previsto da detta delibera;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare per l'anno 2020 le medesime tariffe del corrispettivo dei rifiuti in luogo della Tari approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 26/02/2019, ed indicate nei prospetti, riferiti alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, allegati al presente provvedimento;

Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Ritenuto, in considerazione dell'emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia da virus Covid-19:

- di stabilire che le tariffe del corrispettivo dei rifiuti in luogo della Tari per l'anno 2020 siano versate in n. 3 rate aventi scadenza: 31 agosto 2020, 31 ottobre 2020 e 31 dicembre 2020;

- di dare applicazione alla deliberazione dell'ARERA del 5 maggio 2020 n. 158/2020/r/rif in ordine alle misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19;

- di disporre che il costo di n. 2 svuotamenti di rifiuto secco residuo non venga conteggiato nella determinazione di quanto dovuto a titolo di Corrispettivo per i Rifiuti dell'anno 2020 con riferimento alle utenze domestiche riferite a nuclei familiari in cui sono risultati presenti soggetti positivi, in isolamento o in quarantena obbligatoria da COVID-19, e come tali autorizzati alla gestione dei rifiuti urbani secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità;

Visto il Regolamento comunale di disciplina della tariffa corrispettiva per i rifiuti approvato dal Consiglio Comunale in data odierna;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti favorevoli n.7, astenuti n.3 (Bozzolini, Novellini, Gatto) espressi in forma palese da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

delibera

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di approvare per l'anno 2020 le medesime tariffe del corrispettivo dei rifiuti in luogo della Tari approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 26/02/2019, indicate nei prospetti, riferiti alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte

integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

4) Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

5) Di stabilire che le tariffe del corrispettivo dei rifiuti in luogo della Tari per l'anno 2020 siano versate in n. 3 rate aventi scadenza: 31 agosto 2020, 31 ottobre 2020 e 31 dicembre 2020;

6) Di dare applicazione alla deliberazione dell'ARERA del 5 maggio 2020 n. 158/2020/r/rif in ordine alle misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19;

7) Di disporre che il costo di n. 2 svuotamenti di rifiuto secco residuo non venga conteggiato nella determinazione di quanto dovuto a titolo di Corrispettivo per i Rifiuti dell'anno 2020 con riferimento alle utenze domestiche riferite a nuclei familiari in cui sono risultati presenti soggetti positivi, in isolamento o in quarantena obbligatoria da COVID-19, e come tali autorizzati alla gestione dei rifiuti urbani secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità;

8) Di dare atto che gli oneri conseguenti alle riduzioni delle tariffe del corrispettivo dei rifiuti in luogo della Tari dell'anno 2020, di cui ai precedenti punti 6 e 7, saranno sostenuti dal Comune di Dosolo con risorse proprie del bilancio di previsione 2020, stanziare con la variazione n. 3 al bilancio di previsione 2020/2022, approvata dal Consiglio Comunale in data odierna;

9) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA